

INPS unico legittimato passivo per tutti procedimenti ex art. 445 bis c.p.c.

Avezzano - 05 ottobre 2016- Va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Asl per tutti i procedimenti ex art. 445 bis cpc relativi “*alle controversie in materia di invalidità civile, cecità, sordità civile, handicap e disabilità*” e dunque a tutte le controversie in cui si faccia questione di accertamento delle dette condizioni.

Questa volta a dirlo è un Tribunale, quello di Avezzano, che, in sede di opposizione all'accertamento tecnico preventivo proposto dall'ente previdenziale e relativo all'accertamento del grado in invalidità della ricorrente del 67% per l'esenzione ticket, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Asl (chiamata in giudizio).

La motivazione è stata la seguente: *< a norma dell'art. 10, comma 6, dl n. 203/2005, convertito in Legge n. 248/2005, richiamato dall'art. 445 bis, 1 comma, c.p.c., “ gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, nonché le sentenze ed ogni provvedimento reso in detti giudizi devono essere notificati all'INPS. La notifica va effettuata presso le sedi provinciali dell'Inps ” da questa ultima disposizione e dal sopra citato comma 5 dell'art. 445 bis – secondo cui “il decreto è notificato agli enti competenti” si evince altresì che l'inps è l'unico soggetto legittimato per tutti i procedimenti ex art. 445 bis>.*

In tal senso, si era espressa recentemente la Giurisprudenza di legittimità: “*La novella ha coronato la riforma realizzata con il D.L. n. 78 del 2009, conv. con modificazioni in L. 102 del 2009, che ha accentrato nell'Inps la titolarità dell'accertamento del requisito sanitario per le provvidenze in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, ed ha modificato con l'art. 20, comma 5, il comma 6, art. 10 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella L. 2 dicembre 2005, n. 248, eliminando l'obbligo di notifica degli atti introduttivi dei giudizi all'Avvocatura dello Stato e la qualifica di litisconsorte necessario del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Inoltre, con l'art. 20 comma 3, lo stesso D.L. del 2009 ha disposto che a decorrere dal 1 gennaio 2010, le domande volte ad ottenere i benefici nelle materie sopra indicate, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all'INPS, secondo modalità stabilite dall'ente medesimo. L'Istituto trasmette quindi, in tempo reale e in via telematica, le domande alle Aziende Sanitarie Locali per lo svolgimento della visita. L'accertamento dei richiesti requisiti socio-economici avviene poi nel momento che consegue all'eventuale esito positivo dell'accertamento sanitario. L'invio del verbale di invalidità civile, cecità o sordità, attiverà infatti la verifica amministrativa, dipendente dallo specifico beneficio richiesto. Parallelamente, l'art. 445 bis c.p.c. ha individuato ipotesi di ricorso alla procedura per a.t.p.o. (oltre a quelle espressamente nominate previste dalla L. n. 222 del 1984) omogenee rispetto a quelle per le quali il procedimento di accertamento sanitario è ormai attribuito integralmente alla competenza dell'istituto previdenziale. Il richiamo al D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 10, comma 6 - bis convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre (che è stato modificato dallo stesso D.L. n. 98 del 2001) conferma che l'Inps ne è parte necessaria”.* (Cass. Civile sent. n. 8533/2015).

Tribunale di Avezzano, sentenza n. 309/2016

A cura dello Studio Legale Paolini (**Avv. Maria Luisa Capocetti**)